



ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA
CLOUD E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI LOCALI – TERZA EDIZIONE – ID 2610
SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO

AFFIDAMENTO DI EVOLUZIONE E GESTIONE DEL PREZZARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA MEDIANTE
ORDINATIVO DI FORNITURA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI STIPULATO DA CONSIP
ID 2610 – LOTTO 1

SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO



INDICE

1.	DEFINIZIONI	6
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	6
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	6
4.	EFFICACIA E DURATA	7
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO	7
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI.....	7
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	7
8.	VERIFICHE DI CONFORMITA'	8
9.	PENALI	8
10.	CORRISPETTIVI	8
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	9
13.	SUBAPPALTO.....	9
14.	RISOLUZIONE E RECESSO	9
15.	FORZA MAGGIORE	9
16.	RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	10
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI	11
18.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	12
20.	FORO COMPETENTE.....	12
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12



CONTRATTO ESECUTIVO

TRA

Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti, bilancio, personale, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SIS) con sede in Cagliari, Viale Trento, n. 69, C.F. 80002870923 nella persona dell'ing. Riccardo Porcu in qualità di Direttore del Servizio giusta i poteri conferitigli dal decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione, n.p. 3/71 del 10 gennaio 2025 (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione Contraente**"),

E

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., sede legale in Roma, Piazzale dell'Agricoltura 24_, capitale sociale Euro 34.095.537,11 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 00967720285, P. IVA 05724831002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Piazzale dell'Agricoltura 24 – 00144, in persona del Procuratore Speciale e legale rappresentante Andrea Gabardo, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa le mandanti:

"EUSTEMA società per azioni", con sede in Roma, Via Carlo Mirabello n. 7, capitale sociale Euro 2.510.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva n. 05982771007, REA n. RM/941719 (di seguito "Eustema");

"NTT DATA Italia Gov &Tech S.r.l.", con sede in Milano, Via Ernesto Calindri n. 4, capitale sociale Euro 300.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 12670830962, REA n. MI/2676704 (di seguito "NTT")

"SCHEMA31 SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Roma, Via Giovanni Andrea Badoero n. 67, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 05334830485, REA n. RM/1221280 (di seguito "Schema");

"PERFEXIA SRL", con sede in Carsoli (AQ), Piazza Aldo Moro n. 14, capitale sociale sottoscritto euro 50.000,00, versato per euro 40.000,00, iscritta presso il Registro del Gran Sasso d'Italia, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 01612450666, REA n. AQ/107117 (di seguito "Perfexia");

"HSPI S.p.A.", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 16, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 02355801206, REA n. BO/433113 (di seguito "HSPI");

"Consis Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Roma, Via Ruggero Bonghi n.11/B, capitale sociale sottoscritto euro 2.539.403,79, versato per euro 2.149.825,18, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 06556840723, REA n. RM/1363612 (di seguito "Consis");

"ICS 4 S.R.L.", con sede in Gallipoli (LE), Via Girolamo Savonarola n. 1, capitale sociale sottoscritto euro 10.000,00, versato per euro 2.500,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Lecce, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 05270800757, REA n. LE/354567 (di seguito "ICS4");

"DGS S.P.A.", con sede in Roma, Via Paolo Di Dono n. 73, capitale sociale euro 4.047.382,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 03318271214, REA n. RM/1131306 (di seguito "DGS");

"RPCNet S.R.L.", con sede in Roma, Via Oriolo Romano n. 59, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 13923811007, REA n. RM/1483204 (di seguito "RPC");

"XD Speed Solutions S.r.l.", con sede in Somma Vesuviana (NA), Via San Giovanni De Matha n. 61, capitale



sociale euro 100.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 09650071211, REA n. NA/1047744 (di seguito “XD”);

“Medical Advanced Services & Solutions S.r.l.”, con sede in Milano, Via Benadir n. 14, capitale sociale euro 200.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 02398390217, REA n. MI/1810387 (di seguito “Medas”);

“ESRI ITALIA S.p.A.”, con sede in Roma, Via Casilina n. 98, capitale sociale euro 500.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 03837421001, REA n. RM/703121 (di seguito “ESRI”);

“COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA”, con sede in Matera, Via Recinto Il Fiorentini 12-21, iscritta presso il Registro delle Imprese della Basilicata, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 00317370773, REA n. MT/36691 (di seguito “La Traccia”);

“ADVANTECH S.R.L.”, con sede in Lecce, Via per Monteroni s.n.c., capitale sociale euro 90.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Lecce, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 04304260757, REA n. LE/280779 (di seguito “Advantech”);

“Gruppo ISC S.r.l. Società Benefit”, con sede in Roma, Via di Tor Pagnotta n. 94/96, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 09745551003, REA n. RM/1186559 (di seguito “ISC”);

“PROGESI – Società per Azioni”, con sede in Roma, Via del Maggiolino n. 125, capitale sociale euro 498.797,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale n. 03676480589, partita IVA n. 01225901006, REA n. RM/452353 (di seguito “Progesi”);

“IFM S.R.L.”, con sede in Catanzaro, Via Lombardi n. 6/B, capitale sociale euro 500.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Catanzaro, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 00832790794, REA n. CZ/122878 (di seguito “IFM”);

(di seguito, Eustema, NTT, Schema, Perfexia, HSPI, Consis, ICS4, DGS, RPC, XD, Medas, ESRI, La Traccia, Advantech, ISC, Progesi, ed IFM, singolarmente la “Mandante” e congiuntamente le “Mandanti”)

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Federico Elicio repertorio n. 3548C;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO CHE

- (A) Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
- (B) L’articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi.
- (C) Peraltro, l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.



- (D) In particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) ,“Ai fini di cui al comma 512,” – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 19 – “Consip o il soggetto aggregatore interessato sentita l'AGID per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip S.p.A. e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”.
- (E) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi.
- (F) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 10/11/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 215 del 08/11/2023, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 59, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n 36/2023, per ciascuno dei seguenti lotti:
- Lotto 1: Servizi applicativi in ottica cloud
 - Lotto 2: Servizi di demand e PMO.
- (G) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 12/12/2024.
- (H) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente utilizza il presente modello per la stipula di Contratti Esecutivi, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Quadro stesso.
- (I) L'Amministrazione Contraente ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo, in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale.
- (J) Il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell'Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (K) il CIG del presente Contratto Esecutivo è indicato sull'ordinativo di fornitura per l'acquisto dei relativi servizi, che ne formalizza gli effetti;
- (L) il CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **E81F2600000002**

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- l'Accordo Quadro,
 - gli Allegati dell'Accordo Quadro,
 - l'Allegato 1 "Piano Operativo", approvato, e l'Allegato 2 "Piano dei Fabbisogni", di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale (Allegato all'Accordo Quadro).
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi: EVOLUZIONE E GESTIONE DEL PREZZARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA, come riportati nel Piano Operativo approvato di cui all'Allegato 1 e nel Piano dei Fabbisogni di cui all'Allegato 2.
- 3.1 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
- 3.2 È designato quale Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, il Dott. Michele Gessa. Sono designati



quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 il Dott. Michele Gessa e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 l'ing. Riccardo Porcu.

4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 9 mesi, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.
- 4.2 In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto Esecutivo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato il seguente Responsabile Unico delle Attività Contrattuali del Contratto Esecutivo (RUAC) Paride Marella e i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi: Domenico Monteleone
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 e relativi sottoparagrafi del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dall'Amministrazione Contraente, eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel Capitolato Tecnico Generale.

6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 6.1 Il Fornitore, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, dovrà procedere alla presa in carico dei servizi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo Quadro.
- 6.2 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale e Speciale dell'Accordo.
- 6.3 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
 - l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà



l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

- 7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, potrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

8. VERIFICHE DI CONFORMITA'

Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati, nonché quelle di seguito indicate.

9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Accordo Quadro e nell'Appendice 2 "Indicatori di qualità", qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il corrispettivo complessivo, calcolato sulla base del dimensionamento dei servizi indicato nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, è pari a € 888.683,00 oltre iva.
- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato "C" all'Accordo Quadro "Corrispettivi e Tariffe", secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale.
- 10.3 Tali corrispettivi saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto art. 10 bis dell'Accordo Quadro.
- 10.4 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la cadenza indicata nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo approvato, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico Speciale e relative appendici.
- 11.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.
- 11.3 Resta inteso che le quote sospese, di cui al par. 7.3.2 del Capitolato Tecnico Speciale del Lotto 1, sono definite nell'Appendice 2 "Indicatori di Qualità" e il Fornitore potrà emettere fattura posticipata solo



al termine positivo della verifica di conformità corrispondente agli Indicatori di Performance associati alla quota sospesa; si precisa che la sommatoria delle percentuali di ciascun Indicatore di Performance previsto per il medesimo obiettivo/servizio costituisce la quota sospesa dell'obiettivo e/o del servizio. Si rimanda all'Appendice "Indicatori di Qualità" per il dettaglio

11.4 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di software in modalità progettuale, il fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:

a) Cicli Tradizionali:

- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno;
- il **50%** della quota fissa, all'esito positivo del collaudo;
- il **30%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione);

b) Cicli Agili:

- il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
- il **20%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;
- il **40%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano a il 100% del Product Backlog;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'avvio in esercizio dell'ultimo sprint;

c) Cicli a fase Unica:

- il **50%** all'esito positivo del collaudo;
- il **30%** all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della documentazione completa.

12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, comma 12 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

13. SUBAPPALTO

13.1 L'Impresa si è riservata di affidare in subappalto l'esecuzione di quota parte di tutti i servizi previsti dal lotto, nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 dell'Accordo Quadro

14. RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 Le ipotesi di risoluzione e di recesso del Presente Contratto Esecutivo sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro, cui si rinvia, nonché agli artt. "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI", "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI", del presente Documento.

15. FORZA MAGGIORE



1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 14. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 dell'Accordo Quadro.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 14 dell'Accordo Quadro.

16. RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

- 16.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha costituito la polizza assicurativa di cui



all'art. 23.3 del Capitolato d'Oneri.

- 16.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente punto 16.2.

17. TRASPARENZA DEI PREZZI

17.1 L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione medesima.

18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli



strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

- 18.6 L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art.119, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione Contraente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- 18.7 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
- 18.9 Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 29 dell'Accordo Quadro.

20. FORO COMPETENTE

- 20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.

- 21.2 Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica,



affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

- 21.3 Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente.
- 21.4 Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato al presente Contratto Esecutivo, che devono intendersi integralmente trascritte.

Letto, approvato e sottoscritto

(PER L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE)

(PER IL FORNITORE)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 "Definizioni", Art. 3 "Oggetto del Contratto Esecutivo", Art. 4 "Efficacia e durata", Art. 5 "Gestione del Contratto Esecutivo", Art. 6 "Attivazione e dismissione dei servizi", Art. 7 "Locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente"; Art. 8 "Verifiche di conformità", Art. 9 "Penali", Art. 10 "Corrispettivi", Art. 11 "Fatturazione e pagamenti", Art. 12 "Garanzia dell'esatto adempimento", Art. 13 "Subappalto", Art. 14 "Risoluzione e Recesso", Art. 15 "Forza Maggiore", Art. 16 "Responsabilità civile e polizza assicurativa", Art. 17 "Trasparenza dei prezzi", Art. 18 "Tracciabilità dei flussi finanziari", Art. 19 "Oneri fiscali e spese contrattuali", Art. 20 "Foro competente", Art. 21 "Trattamento dei dati personali"

Letto, approvato e sottoscritto

(per il Fornitore)